

La riforma del Fondo di garanzia Pmi

di **Lorenzo Macchia**, Zitiello Associati



Nell'ultimo periodo è stata registrata una notevole crescita del risparmio gestito utilizzato come canale alternativo per il finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano, che ha offerto una soluzione importante alla crisi del mercato creditizio. In questo contesto, il rischio di liquidità degli Oicr di credito è diventato non solo un problema per il singolo investitore ma anche una possibile criticità di carattere sistemico.

Lo strumento del Fondo di garanzia per le Pmi rientra a pieno regime tra le misure principali volte a contenere l'eventuale insolvenza dell'imprenditore e, nel tempo, è stato utilizzato per controbilanciare gli effetti economici delle crisi che hanno accompagnato gli ultimi anni, dovute, ad esempio, alla pandemia o alla guerra in Ucraina.

Nel panorama italiano si sono affacciate alcune società di gestione del risparmio che hanno strutturato Oicr chiusi e riservati di direct lending assistiti dalla copertura concessa dal Fondo di garanzia per le Pmi. Secondo la disciplina generale del Fondo di garanzia, le imprese target sono ammesse ai benefici del fondo stesso previa valutazione del merito creditizio, fondato su cinque livelli secondo un criterio di probabilità di inadempimento crescente del prestatore, con l'ultima classe che definisce l'area di non ammissibilità alla garanzia.

NUOVO MODELLO PIÙ ARTICOLATO

Il decreto legge numero 145 del 18 ottobre 2023 (cosiddetto decreto leggeFisco-Anticipi), così come convertito dalla legge numero 191 del 15 dicembre 2023, ha introdotto all'articolo 15-bis la riforma del Fondo di garanzia, dettando la disciplina specifica applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Il nuovo modello è molto più articolato e stringente rispetto al passato e gli erogatori del credito dovranno fare i conti con tale stretta normativa.

Fino al 31 dicembre 2023 era prevista la possibilità anche per le imprese in fascia 5 (nonché quelle in fascia 3 e 4) di essere ammesse alla garanzia del Fondo addirittura fino all'80% del finanziamento, in caso di utilizzo dello stesso per esigenze di liquidità, mentre per le aziende in fascia 1 e 2 la garanzia arrivava fino al 60% del finanziamento.

“ Lo strumento del Fondo di garanzia per le Pmi rientra a pieno regime tra le misure principali volte a contenere l'eventuale insolvenza dell'imprenditore e nel tempo è stato utilizzato per controbilanciare gli effetti economici delle crisi che hanno accompagnato gli ultimi anni ”

Nel 2024 la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi è riconosciuta fino alla misura massima del 55% del finanziamento, concesso per esigenze di liquidità alle micro, piccole e medie imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, e fino al 60% per le operazioni finanziarie riferite a Pmi rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La percentuale di copertura aumenta fino all'80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Come anche in passato, la copertura del finanziamento arriva all'80% se il credito richiesto è utilizzato ai fini di investimento.

AMMESSE ANCHE LE MID CAP

È previsto poi, previa autorizzazione della Commissione europea, che la copertura del Fondo di garanzia possa essere concessa, nei limiti del 15% della sua dotazione finanziaria annua, in favore di imprese cosiddette “mid-cap” (con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione di quelle aventi a oggetto investimenti nel capitale di rischio.

In favore delle predette società, la copertura del Fondo di garanzia,



ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30% per il finanziamento di esigenze di liquidità. La percentuale è innalzata al 40% in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia.

Sul piano pratico l'impatto delle novità introdotte a partire dal 2024 è degno di nota soprattutto per i gestori degli Oicr di credito, che saranno costretti a rinegoziare e apportare consistenti modifiche alle politiche di investimento dei fondi. In tal senso, si ha l'impressione che saranno favoriti i finanziamenti destinati a programmi di investimento coperti sempre in maniera considerevole dal Fondo di garanzia.